

Regolamento

per i corsi interaziendali

Parrucchiera / parrucchiere AFC
Parrucchiera / parrucchiere CFP

coiffureSUISSE l'associazione degli imprenditori parrucchieri svizzeri emana in virtù de

- la legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- l'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;
- l'ordinanza sulla formazione professionale di base per il mestiere di parrucchiera / parrucchiere AFC del 1. Novembre 2013;
- l'ordinanza sulla formazione professionale di base per il mestiere di parrucchiera / parrucchiere CFP del 14 settembre 2011;
- il piano di formazione per il mestiere di parrucchiera / parrucchiere AFC del 1. novembre 2013;
- il piano di formazione per il mestiere di parrucchiera / parrucchiere CFP del 14 settembre 2011;
- gli statuti dell'associazione dell'8 maggio 2001 e ulteriori modifiche statutarie.

I. Scopo e istituzione

Art. 1 Scopo

1. corsi interaziendali hanno lo scopo di trasmettere e di far acquisire le competenze fondamentali. Essi completano la formazione empirica e scolastica. Le persone in formazione durante la successiva attività nell'azienda formatrice dovranno esercitare, rafforzare e approfondire in maniera indipendente i contenuti appresi nei corsi.
2. La partecipazione ai corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione.

Art. 2 I responsabili dei corsi

I responsabile sono:

- **coiffure**SUISSE, associazione degli imprenditori parrucchieri svizzeri, Moserstrasse 52, 3000 Berna 22, in qualità di Oml. L'associazione è responsabile dei corsi Ci. Essa delega lo svolgimento dei corsi alle associazioni cantonali, oppure alle sezioni. Gli statuti dell'associazione cantonale, o delle sezioni sono da osservare.

II. Organi

Art. 3 Gli organi dei corsi

Gli organi dei corsi sono:

- a) la commissione di vigilanza **coiffure**SUISSE, Berna;
- b) le locali commissioni dei corsi delle associazione cantonali o sezioni.

III. La commissione di vigilanza

Art. 4 Organizzazione

1. Corsi soggiacciono al controllo della Commissione di vigilanza **coiffureSUISSE**, composta da 7 a 9 membri (membri Oml P + Q).
2. La commissione di vigilanza è composta dalla delegazione Oml della commissione P + Q . I membri sono eletti per una durata di 4 anni. È ammessa la rielezione. La commissione di vigilanza si autocostruisce.
3. La commissione di vigilanza è convocata ogni qualvolta che gli affari lo richiedano. Essa deve essere convocata in seguito alla domanda di almeno due membri.
4. La commissione di vigilanza è atta a deliberare quando siano presenti almeno due terzi dei membri. Le delibere sono prese alla maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto della responsabile o del responsabile tramite voto decisivo.
5. Le trattative della commissione di vigilanza sono messe a verbale.
6. Il segretariato di **coiffureSUISSE** attende all'amministrazione della commissione di vigilanza.

Art. 5 Compiti

La commissione di vigilanza provvede affinché i corsi interaziendali siano uniformemente affermati sulla base del regolamento in vigore. Essa adempie segnatamente i seguenti compiti:

- a) sulla base dell'ordinanza e dei piani di formazione elabora un programma quadro generale per i corsi;
- b) emana direttive per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- c) emana direttive per l'attrezzatura delle aule assegnate ai corsi;
- d) coordina e sorveglia l'attività dei corsi;
- e) attende alla formazione e al perfezionamento degli istruttori dei corsi interaziendali;
- f) presenta un rapporto all'attenzione dei responsabili dei corsi (Comitato centrale di **coiffureSUISSE**).

IV. Commissione dei corsi

Art. 6 Organizzazione

1. Corsi locali sono diretti da una commissione. Questa è istituita dai responsabili locali dei corsi e conta di regola da 4 a 6 membri. Un'adeguata rappresentanza è accordata ai cantoni partecipanti e alle scuole professionali.
2. I membri sono nominati dalle associazioni cantonali o dalle sezioni. La commissione dei corsi si autocostruisce.
3. La commissione dei corsi è convocata ogni qualvolta gli affari lo richiedano. Essa deve essere convocata qualora due dei suoi membri ne facciano domanda. La rappresentanza dei cantoni può convocare una seduta della commissione nel caso di compiti relativi all'art. 7a.
4. La commissione dei corsi è atta a deliberare, quando siano presenti almeno due terzi dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto decisivo della presidentessa o del presidente.
5. Le trattative della commissione sono messe a verbale.

Art. 7a Compiti

Lo svolgimento dei corsi incombe alla commissione. Questa adempie segnatamente i seguenti compiti:

- a. sulla base dei "Corsi di istruzione per i corsi interaziendali Ci" della commissione di vigilanza, elabora il programma dei corsi e l'orario delle lezioni;
- b. giudica le competenze tecniche dei docenti Ci e ne presenta la domanda alle associazioni cantonali o comitato sezionale;
- c. appresta i locali e le installazioni per i corsi;
- d. stabilisce le date dei corsi, provvede alla loro pubblicazione e convocazione;
- e. sorveglia l'attività di formazione e provvede affinché gli obiettivi dei corsi vengano raggiunti;
- f. nella prima parte del corso regola l'istruzione, utile alla conduzione del manuale di formazione obbligatorio (classatore AHA);
- g. provvede alla coordinazione della formazione tra scuola professionale e azienda di tirocinio;
- h. verifica regolarmente i requisiti di qualità richiesti dai corsi tramite "Qualuk", il sistema di garanzia della qualità CSFO / SEFRI;
- i. in caso di necessità redige dei rapporti sui corsi, all'attenzione della commissione di vigilanza e dei cantoni partecipi.
- j. provvede alla regolare formazione continua dei responsabili Ci.

Art. 7b Fatturazione dei corsi

L'associazione cantonale o le sezioni sono di competenza per il conteggio con le aziende formatrici e gli enti cantonali. Il cassiere dell'associazione cantonale o delle sezioni, è d'ufficio membro della commissione Ci.

V. Organizzazione e svolgimento

Art. 8 Istruttore Ci

1. Solo le persone che abbiano i requisiti elencati in seguito possono svolgere l'attività di istruttrice / istruttore Ci:
 - almeno 25 anni d'età;
 - corso di formatore superato (finora modulo 1)
 - modulo didattico superato (finora modulo 2)
 - esame professionale o professionale superiore superato
 - corso superato di responsabile Ci

L'attività di responsabile Ci è possibile solo fino all'età di pensionamento. Riguardo ad eventuali eccezioni o al riconoscimento di altre formazioni professionali, decide la commissione di vigilanza dopo richiesta da parte della commissione locale.

2. La commissione di vigilanza provvede a un'offerta di formazione a livello svizzero per responsabili Ci adeguata al fabbisogno.

Art. 9 Obbligo di frequenza

Le aziende formatrici sono responsabili della frequentazione dei corsi da parte delle persone in formazione a loro assegnate.

Art. 10 Convocazione

La commissione dei corsi convoca gli apprendisti in collaborazione con le autorità cantonali. Essa emette a tale scopo convocazioni personali che recapita alle aziende di tirocinio.

Art. 11 Durata e data dei corsi

Parrucchiera / parrucchiere AFC

1. Il contenuto e la durata dei corsi si orientano al piano di formazione in vigore. Comprendono 12 giorni e di regola sono svolti come segue:
 - 6 giorni nel primo anno di tirocinio (corso I+II)
 - 3 giorni nel secondo anno di tirocinio (corso III)
 - 3 giorni nel terzo anno di tirocinio (corso IV)
2. I corsi sono svolti di regola in blocchi di tre giornate di otto ore. Eventuali eccezioni dovute a questioni locali saranno decise dalla commissione dei corsi.
3. I corsi devono essere portati a termine prima dell'inizio dell'ultimo semestre di tirocinio.
4. A coloro che hanno portato a termine con successo la formazione CFP e che passano al 2. anno di formazione AFC, in accordo con la commissione competente e l'autorità cantonale, si consiglia di recuperare i seguenti contenuti del 1. anno. (OFP AFC art. 11, cpv. 4):
 - Tecnica di base forma compatta, orizzontale e diagonale sulla sezione verticale e di profilo.
 - Tecnica di base forma graduata, orizzontale e diagonale sulla sezione verticale e di profilo.
 - Tecniche di base creazione di acconciature
 - Ondulazioni eseguite a mano
 - Ondulazioni eseguite con l'asciugacapelli, pettine e asciugacapelli
 - riccioli piatti
 - Dar forma ai capelli con diversi mezzi e apparecchi asciugacapelli.
 - Tecnica di base scalatura in allungamento, orizzontale e diagonale sulla sezione verticale e di profilo.
 - Tecnica di base scalatura regolare, orizzontale e diagonale sulla sezione verticale e di profilo.
 - Tecnica di base sfoltimento delle punte e delle lunghezze.

Parrucchiera / parrucchiere CFP

5. Il contenuto e la durata dei corsi si orientano al piano di formazione in vigore. Comprendono 8 giorni e di regola sono svolti come segue:
 - 5 giorni nel primo anno di tirocinio (corso I+IV)
 - 3 giorni nel secondo anno di tirocinio (corso V - VII)
 - 3 giorni nel terzo anno di tirocinio (corso IV)
6. I corsi sono svolti di regola in blocchi di due fino a tre giornate di otto ore. Eventuali eccezioni dovute a questioni locali saranno decise dalla commissione dei corsi.
7. I corsi devono essere portati a termine prima dell'inizio dell'ultimo semestre di tirocinio.
8. Alle persone in formazione AFC le quali, dopo la definizione della sede passano alla formazione CFP, si consiglia di recuperare i seguenti contenuti del 1. anno. (OFP AFC art. 11, cpv. 4):
 - esecuzione di diverse ondulazioni permanenti sulla testina di allenamento;
 - esecuzione della modifica del colore dei capelli sulla testina di allenamento;
 - eseguire uno shampoo e applicare una cura per il cuoio capelluto con massaggio.

Art. 12 Programma dei corsi

I contenuti dei corsi interaziendali si orientano esclusivamente secondo l'“L'istruzione per i corsi interaziendali Ci” per parrucchiere e parrucchieri AFC nonché parrucchiere e parrucchieri CFP approvata dalla commissione di vigilanza. Divergenze regionali, dopo accordo con le autorità cantonali, sono possibili e sono da comunicare alla commissione di vigilanza.

Art. 13 Vigilanza

Le autorità competenti dei cantoni in cui si svolgono i corsi e i membri della commissione di vigilanza hanno accesso agli stessi in qualsiasi momento.

VI. Finanze

Art. 14 Prestazioni dell'azienda formatrice

1. Alle aziende di tirocinio viene intimata una fattura concernente le spese del corso. Il montante copre le spese previste per ogni partecipante ai corsi Ci dedotte le prestazioni dell'ente pubblico ed eventuali ulteriori spese.
2. Se per motivi di forza maggiore – quali malattia certificata dal medico o infortunio – il partecipante prima o durante i corsi deve interrompere la frequenza, dovrà recuperare al più presto le giornate dei corsi mancati in accordo con le autorità cantonali competenti. All'attenzione delle autorità cantonali competenti, l'azienda formatrice dovrà comunicare immediatamente per iscritto il motivo dell'assenza alla Commissione dei corsi.
3. La frequentazione dei corsi Ci non devono cagionare ulteriori spese alle persone in formazione.

Art. 15 Contributi federali e cantonali

L'associazione cantonale o le sezioni quali organi responsabili dei corsi, dopo indicazione della rispettiva sede cantonale (azienda formatrice) inoltrano alle autorità cantonali competenti i documenti giustificativi necessari per il rimborso dei contributi pubblici.

VII. Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di diritti

Il regolamento del 19 febbraio 2007 concernente i corsi interaziendali Ci per parrucchiere / parrucchieri AFC è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2015 con l'approvazione del Comitato centrale d'amministrazione di **coiffureSUISSE**.

Berna, 30 novembre 2014



Kuno Giger
Presidente centrale



Brigitte Hodel
Responsabile commissione SP+Q

Con la definizione maschile è sempre intesa anche la forma femminile